

All'attenzione di Sindaco e Assessore al ramo
protocollo@pec.comune.lecce.it

Al Presidente della VI Commissione
Attività produttive e commerciali
Avv. Bronek Pankiewicz

OGGETTO: Richieste di modifica al "Regolamento Comunale inerente alla vivibilità, all'igiene ed al pubblico decoro".

PREMESSA

In questi ultimi anni, e soprattutto da quando dei macro fattori hanno determinato cambiamenti epocali per la nostra società, (tra questi la denatalità, il progressivo invecchiamento della popolazione, l'aumento dei flussi turistici, la progressiva desertificazione commerciale dei centri storici in favore di una turistificazione aggressiva, oltre ai fenomeni legati alla digitalizzazione e virtualizzazione delle relazioni), sovente è stato utilizzato il termine movida per criticare un modello ed uno stile di vita che ha caratterizzato il rilancio della nostra città. Movidà è un termine importato dal movimento sociale e artistico diffuso in Spagna dalla fine degli anni settanta con la caduta della dittatura franchista, fino ai primi anni novanta. Un termine che originariamente dunque intende indicare libertà, vitalità.

OBIETTIVI

Il regolamento si presta come strumento che interviene sul territorio comunale con indicazioni e regolamentazioni delle attività, in maniera subordinata alle leggi nazionali che disciplinano il comparto.

Tuttavia l'attuale regolamento, appena licenziato dal Comune di Lecce, crea gravi discriminazioni tra operatori sulla base della mancata differenziazione delle attività. Al contrario, attività uguali, sono regolamentate in maniera differente rispetto all'area geografica in cui si collocano.

Le modifiche proposte mirano a due obiettivi principali:

1. Valorizzare e tutelare le attività in sede fissa quanto itineranti "alcol-free" (es. food truck di dolci, gelati, paninerie), riconoscendole come presidi positivi di socialità e non come fonti di degrado. Salvo l'impedimento della vendita di alcol.
 2. Eliminare le discriminazioni basate puramente sulla collocazione geografica dell'attività (evitando di penalizzare a priori solo il centro storico o specifiche vie), sostituendole con criteri oggettivi legati all'effettivo impatto acustico e ambientale.
- Stesse discriminazioni che, l'attuale regolamento, porterebbe anche agli stessi cittadini, tutelati in alcune aree piuttosto che in altre.

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

- Modifica proposta: Inserimento al termine del secondo comma (dopo "della libertà di iniziativa e dell'attività economica privata").

Testo da inserire:

- « della non discriminazione territoriale, garantendo l'applicazione di regole uniformi e proporzionate su tutto il territorio comunale, senza disparità di trattamento basate esclusivamente sulla collocazione geografica dell'attività economica;
- della valorizzazione delle attività commerciali e artigianali a zero impatto alcolico, anche in forma itinerante, intese come elementi di presidio del territorio, promozione della socialità sana e contrasto indiretto ai fenomeni di abuso e degrado.»

Ratio: Si stabiliscono fin dalle finalità i principi cardine di uguaglianza territoriale e di tutela delle attività analcoliche e itineranti.

Articolo 2 – Modalità di vendita delle bevande...

- Modifica proposta alla Lettera a) (Ambulanti itineranti).

Testo Attuale (Lettera a)

«ai titolari di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore (plastica, vetro e latta).»

Testo Emendato Proposto

«ai titolari di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore. Il presente divieto e le relative limitazioni orarie non si applicano in alcun modo alla vendita e somministrazione di bevande analcoliche, alimenti o prodotti artigianali»

- Modifica proposta al Comma "Contenitori biodegradabili" (Lettera d):
- Aggiungere una specifica a tutela dell'asporto analcolico.

Integrazione proposta:

«Le limitazioni relative all'obbligo di utilizzo di carta biodegradabile o ai divieti di asporto si intendono riferite esclusivamente alle bevande alcoliche. È sempre consentito l'asporto di bevande analcoliche e alimenti in qualsiasi contenitore idoneo ai sensi delle norme igienico-sanitarie vigenti, senza limiti di orario per le attività che non distribuiscono alcolici.»

Ratio: Si blinda la libertà operativa dei commercianti itineranti che vendono cibo e bevande analcoliche (es. crepe, gelati, bibite analcoliche), escludendoli dalle sanzioni e dalle restrizioni pensate esclusivamente per contrastare l'abuso di alcol.

Articolo 3 – Pulizia

- Modifica proposta al Primo Comma: (Responsabilità della pulizia per gli itineranti).

Testo Emendato Proposto:

«Gli esercenti devono provvedere al mantenimento in condizioni di pulizia e ordine [...] nel raggio di almeno 10 metri dalle eventuali aree in concessione. Per le attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma itinerante, l'obbligo di pulizia è limitato all'area immediatamente circostante il mezzo/struttura mobile (nel raggio di 3 metri) e per la sola durata dell'effettivo stazionamento e svolgimento dell'attività.»

Ratio: Un'attività itinerante non ha un dehors fisso né concessioni permanenti. Ridurre il raggio a 3 metri per il solo tempo di sosta reale evita sanzioni ingiuste e inapplicabili per l'accumulo di rifiuti non causato direttamente da loro.

Articolo 6 – Orari di apertura

Il testo attuale impone la chiusura all'1:00 (o alle 22:00 per i vicinati) solo nelle Zone A1/A2 e in un elenco specifico di vie. Questo crea una forte discriminazione geografica.

- Modifica proposta al Terzo Comma e al punto 6.2:

Testo Attuale

Chiusura obbligatoria dall'1:00 alle 6:00 (e alle 22:00 per i minimarket) basata su Zone A1, A2 e vie specifiche (Piazza Mazzini, via Zanardelli, ecc.).

Testo Emendato Proposto

Chiusura applicata in base all'impatto e alla tipologia di attività, non alla via.

Esenzione totale per le attività analcoliche.

Nuova formulazione proposta per l'Articolo 6 (Orari di chiusura):

«1. Al fine di garantire la quiete pubblica e il decoro, l'orario di chiusura ordinario dalle ore 01:30 alle ore 06:00 si applica esclusivamente alle attività che effettuano vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Sono totalmente escluse da qualsiasi obbligo di chiusura anticipata notturna le attività commerciali, artigianali e itineranti che non vendono né somministrano bevande alcoliche di alcun tipo. Tali attività possono determinare il proprio orario di apertura e chiusura su tutto il territorio comunale, senza distinzione di zona urbanistica o via di collocazione, come da normativa nazionale sulla liberalizzazione degli orari (art. 3, comma 1 della legge 223/2006).

3. Eventuali limitazioni orarie specifiche per singole aree del territorio comunale potranno essere adottate dal Sindaco con ordinanza motivata, solo a fronte di comprovate e reiterate criticità di ordine pubblico o acustiche documentate dagli organi di vigilanza, e comunque previa consultazione delle associazioni di categoria, garantendo il principio di proporzionalità.»

Ratio:

- a. Tutela analcolica: Un chiosco di crêpes o un food truck di panini e bibite analcoliche non genera "mala movida". Permettergli di stare aperto garantisce un presidio di luce e sicurezza nelle ore notturne.
- b. No barriere geografiche: Si elimina la discriminazione "di via" o "di quartiere". La regola diventa legata all'attività svolta (presenza o meno di alcol) e non a dove si trova, rispettando i principi di concorrenza e non discriminazione.

Articolo 6.1 – Premialità

- Modifica proposta: Semplificare l'accesso alle premialità orarie per chi decide di riconvertirsi o mantenere un'offerta analcolica.

Integrazione proposta:

«Le attività commerciali e di somministrazione che scelgono volontariamente di non vendere né somministrare bevande alcoliche a partire dalle ore 21:00 beneficiano di diritto e in via automatica della premialità oraria di cui al presente articolo, senza necessità di sottoscrivere accordi complessi o di dotarsi di personale di vigilanza privata (ASC), ferma restando l'osservanza delle norme acustiche.»

Ratio: Si incentiva economicamente la transizione verso modelli di business meno impattanti sulla sicurezza urbana, sollevando i piccoli artigiani e gli itineranti da costi insostenibili come la vigilanza privata obbligatoria.

Con tale proposta si suggerisce quanto sollecit  l'Amministrazione Comunale a rimuovere e/o modificare parti regolamentarie che vincolano l'esercizio delle attivit  in base a criteri di collocazione delle stesse.

Al contempo riteniamo che il focus debba essere quello di tutelare tutti i cittadini, dagli impatti negativi che una movida non governata pu  generare, ovvero: pulizia, inquinamento sonoro ed eccessi/abusi collegati ad alcol e sostanze stupefacenti, che nulla hanno a che fare con somministrazioni di cibo e bevande (non alcoliche) da operatori che non emettono alcun suono e che predispongono tutte le misure per mantenere decoro, servizi e funzioni produttive, sociali e di presidio continuo e costante garantendo sicurezza e intermediazione con forze dell'ordine e cittadini.

IL PRESIDENTE
Alberto Siculella

Il referente Turismo, Cultura, Sport, e Attivit  Produttive
Eugenio Elia

Il referente Sviluppo Economico, Urbanistica ed Energia
Marco Apollonio

I rappresentanti della categoria "itinerante" di Via S. Trinchese
